



**REGIONE LIGURIA**

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

**MANUALE D'USO**

**Valutazione ambientale di piani e programmi**

## Sommario

<b>La valutazione ambientale di piani e programmi: quadro normativo e procedure</b> .....	<b>3</b>
<b>Ambito di applicazione</b> .....	<b>4</b>
<b>Autorità competente</b> .....	<b>5</b>
<b>Autorità procedente e proponente</b> .....	<b>5</b>
<b>Soggetti competenti in materia ambientale</b> .....	<b>5</b>
<b>Verifica di Assoggettabilità a VAS (Va)</b> .....	<b>6</b>
Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS.....	6
Iter e tempi del procedimento .....	6
<b>La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b> .....	<b>8</b>
La fase preliminare di confronto ( <i>scoping</i> ) – 45 giorni .....	8
Il Rapporto Preliminare.....	8
Iter e tempi del procedimento .....	8
La fase di consultazione e valutazione .....	10
Il Rapporto Ambientale .....	10
Iter e tempi del procedimento .....	10
<b>Istanza di avvio</b> .....	<b>12</b>
<b>Monitoraggio</b> .....	<b>12</b>
Il Piano di monitoraggio .....	13
Il rapporto di monitoraggio.....	15
<b>Banca dati dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica</b> .....	<b>17</b>

## La valutazione ambientale di piani e programmi: quadro normativo e procedure

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione ambientale introdotto dalla **Direttiva 2001/42/CE** con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tale processo mira a integrare le considerazioni ambientali nella fase di elaborazione e adozione di piani e programmi.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del **D.lgs. 152/2006**. Secondo l'art. 4 del decreto, la valutazione ambientale di piani e programmi con potenziale impatto significativo sull'ambiente, si prefigge di:

- garantire un alto livello di protezione dell'ambiente,
- integrare le considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione e approvazione di tali strumenti,
- assicurare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La parte II del decreto legislativo n.152 del 2006 disciplina due procedure:

- la valutazione ambientale strategica (VAS);
- la verifica di assoggettabilità (Va).

La Regione Liguria, con la **legge regionale n. 32/2012** (successivamente modificata dalla legge regionale n. 6 del 2017), ha ulteriormente regolamentato la materia, ridefinendo competenze e ambiti di applicazione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 32/2012, le autorità competenti per la VAS e per la Verifica di Assoggettabilità di piani, programmi e loro varianti, sono:

- la Regione Liguria
- i Comuni, le Province e la Città metropolitana limitatamente ai piani, ai programmi e alle loro varianti, la cui approvazione rientra nelle rispettive competenze.

Le procedure per la valutazione ambientale di Piani e Programmi previsti dalla legislazione nazionale e regionale sono:

1. **Verifica di Assoggettabilità a VAS (Va)**, che determina se un piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
2. **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, che si articola in due fasi principali:
  - a. **Fase preliminare di confronto (scoping)**: questa fase mira a definire il contesto del piano o programma e a stabilire le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali. Durante questa fase, l'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale si confrontano per identificare gli obiettivi, i potenziali impatti e gli elementi chiave da approfondire.
  - b. **Fase di consultazione e valutazione**: in questa fase, si svolge la vera e propria analisi degli impatti ambientali, con il coinvolgimento delle autorità ambientali e dei soggetti interessati. Le consultazioni hanno lo scopo di raccogliere pareri, osservazioni e proposte per migliorare il piano o programma, garantendo che le decisioni finali tengano conto delle considerazioni ambientali.

Questa articolazione consente di integrare progressivamente le tematiche ambientali e di assicurare un ampio coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali, favorendo l'adozione di soluzioni sostenibili.

## Ambito di applicazione

Secondo la normativa vigente (art. 3 comma 1 della L.r. 32/2012 e art. 6 comma 2 del D.lgs. 152/2006), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai **piani e programmi** e loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto. La VAS si applica inoltre ai piani e programmi soggetti a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'applicazione della VAS in questo ambito è motivata dalla necessità di proteggere i siti designati per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica (ZSC).

Come stabilito dall'art. 3 comma 2 della L.r. 32/2012, in conformità all'art. 6 comma 3 del D.lgs. 152/2006, sono soggetti a Verifica di Assoggettabilità a VAS:

- i piani, programmi o loro varianti che hanno ad oggetto l'uso di **piccole aree** a livello locale;
- le **modifiche minori** di piani e programmi soggetti a VAS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. 32/2012, sono soggetti a verifica anche:

- i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma ad essi relativi, diversi da quelli assoggettati a VAS, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi: a) piani o programmi a carattere generale o settoriale che si estendono all'intero territorio di competenza; b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente.

Esempio	Procedura
Modifiche ad uno strumento urbanistico comunale che riguardano l'uso di piccole aree per l'introduzione di attività produttive tramite SUAP (art.10 Lr 10/2012)	Verifica di Assoggettabilità
Modifiche ad uno strumento urbanistico comunale che riguardano l'uso di piccole aree per l'introduzione di un'opera pubblica	Verifica di Assoggettabilità
Altre varianti ad uno strumento urbanistico comunale che riguardano l'uso di piccole aree o modifiche minori	Verifica di Assoggettabilità
Varianti o modifiche ad uno strumento urbanistico comunale che abbiano impatti significativi sull'ambiente o sul patrimonio culturale	VAS
Piano Urbanistico Comunale (PUC)	VAS

Sono esclusi da VAS e da procedura di Verifica di Assoggettabilità:

- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 non contenenti previsioni di opere;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
- i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
- gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive

modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.lgs. 152/2006.

## Autorità competente

La **Regione** è l'autorità competente per la Va e per la VAS, salvo nei casi previsti dall'art.5, comma 2 della L.r. 32/2012 in cui l'autorità competente è il Comune, la Provincia o la Città Metropolitana. I **Comuni**, le **Province** e la **Città metropolitana** sono autorità competenti per la Va e per la VAS dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla rispettiva competenza delle medesime amministrazioni.

Esempio	Autorità competente
Modifiche ad un Piano Urbanistico Comunale (PUC) configurabili quali aggiornamento, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della L.r. 36/1997	Comune
Modifiche ad uno strumento urbanistico comunale finalizzate all'individuazione di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi della L.r. 29/2018	Comune
Modifiche ad un Piano Urbanistico Comunale (PUC) configurabili quali variante, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.r. 36/1997 o altre varianti ad uno strumento urbanistico comunale (PRG o PdF)	Regione
Piano Urbanistico Comunale	Regione

## Autorità procedente e proponente

L'autorità procedente è la pubblica amministrazione responsabile dell'elaborazione, dell'adozione o dell'approvazione del piano o programma sottoposto alla procedura di Va o di VAS.

In altre parole, l'autorità procedente è l'ente pubblico che avvia, coordina e conduce il processo decisionale per il piano o programma in questione. Se un soggetto diverso (pubblico o privato) elabora materialmente il piano o programma, l'autorità procedente è comunque l'amministrazione che ne assume la responsabilità procedurale e formale.

Il proponente è il soggetto (pubblico o privato) che elabora materialmente il piano o programma sottoposto alla procedura di Va o di VAS.

Il proponente può essere un'amministrazione pubblica o un privato che presenta un piano o programma per ottenere la sua approvazione. In alcune situazioni, proponente e autorità procedente coincidono (ad esempio, quando un Comune elabora il proprio Piano Urbanistico Comunale). In altri casi, il proponente è un soggetto esterno, come nel caso di una variante a uno strumento urbanistico richiesta da un privato. Per esempio, nel caso di una variante ad uno strumento urbanistico presentata ai sensi dell'art.10 Lr 10/2012, il privato che presenta istanza presso lo SUAP è il proponente, mentre il Comune è l'autorità procedente che recepisce e rilascia il preventivo assenso alla proposta di variante.

**Nota: In caso di un proponente privato è necessario corrispondere gli oneri istruttori relative al Settore Pianificazione Territoriale e VAS tramite lo Sportello dei Pagamenti di Regione Liguria "PAGO PA".**

## Soggetti competenti in materia ambientale

Le procedure di Va e di VAS prevedono una consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di enti territorialmente interessati, individuati dall'autorità competente in accordo con l'autorità procedente.

Fra i soggetti da consultare, l'art. 6 della L.r. 32/2012 include: Regione, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Province, Comuni, Autorità di Bacino, Autorità Portuali, autorità competenti delle regioni confinanti e ogni altro soggetto pubblico o privato rilevante per il singolo procedimento.

L'autorità competente individua i soggetti da consultare in base all'ambito territoriale interessato, alle scelte contenute nel piano o programma e agli impatti ambientali previsti dall'attuazione dello stesso.

## Verifica di Assoggettabilità a VAS (Va)

La Verifica di Assoggettabilità a VAS è il procedimento finalizzato ad accertare se un piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, di conseguenza, se debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

### Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS

Il processo di Verifica di Assoggettabilità si basa su un elaborato tecnico che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione di un piano o di un programma potrebbe avere sull'ambiente. Questo elaborato, chiamato Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS, è richiesto dalla procedura prevista dall'art. 13 della L.r. 32/2012.

Il Rapporto Preliminare deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se il piano o il programma può avere impatti significativi sull'ambiente. In particolare, include una descrizione del piano/programma e i dati utili per determinare la rilevanza degli effetti ambientali della sua attuazione. Questo documento è parte integrante del piano/programma e permette all'autorità competente di stabilire se sia necessario assoggettarlo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o se possa esserne escluso.

Il Rapporto Preliminare è il documento che comprende le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano/programma. È il documento che consente all'autorità competente di valutare se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS. I contenuti del Rapporto Preliminare sono quelli previsti dall'allegato B della L.r. 32/2012.

Per rendere più semplice ed efficace il processo di Verifica di Assoggettabilità (Va), tutti i soggetti coinvolti (proponente, autorità procedente, autorità competente) devono avere chiara comprensione della struttura del Rapporto Preliminare: quali temi affrontare, quali informazioni raccogliere e come valutarle. Per questo motivo Regione Liguria mette a disposizione un modello di riferimento per la redazione del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS. Il modello rappresenta un suggerimento per le argomentazioni da includere nel Rapporto Preliminare, ma deve essere integrato con ulteriori elementi che la formazione culturale, l'esperienza professionale e la sensibilità ambientale dell'estensore suggeriranno. Più che una semplice traccia delle argomentazioni essenziali, il modello fornisce una roadmap di base del processo valutativo.

È importante sottolineare, in generale, che le procedure di valutazione ambientale strategica di piani e programmi non si limitano a verificare la conformità normativa o la coerenza con i piani territoriali di settore. Il loro obiettivo principale è una valutazione integrata e partecipata degli impatti significativi che tali strumenti possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in relazione agli obiettivi di sostenibilità.

### Iter e tempi del procedimento

La Verifica di Assoggettabilità (Va) segue un iter procedimentale la cui durata prevista dalla L.r. 32/2012 è di 120 giorni, ridotti a **90 giorni** a seguito delle modifiche introdotte al D.lgs 152/2006. Nei

casi di competenza regionale, il procedimento si conclude con una delibera della Giunta Regionale o un Decreto del Direttore Generale.

Per i Piani Urbanistici Comunali semplificati o le varianti a strumenti urbanistici comunali, che costituiscono la maggior parte delle procedure regionali, la Va si intreccia con il procedimento di approvazione urbanistica. In alcuni casi, come le varianti derivanti da procedure SUAP (L.r.10/2012), l'iter si conclude con un unico atto regionale che comprende sia i profili urbanistici che quelli ambientali.

Nei casi di Va di competenza regionale, a seguito della richiesta di avvio da parte dell'autorità procedente, il Servizio Pianificazione Territoriale e Vas di Regione Liguria avvia un procedimento di seguito illustrato.

### 1. Verifica preliminare della documentazione

Prima dell'avvio ufficiale della procedura, il responsabile verifica la competenza e la completezza della documentazione, che deve includere:

- Delibera di adozione del piano/programma o della variante e del relativo Rapporto Preliminare, secondo le disposizioni delle norme di riferimento e coerentemente con l'ordinamento;
- Eventuale delibera di decisione sulle osservazioni presentate o attestazione della loro assenza;
- Rapporto Preliminare con i contenuti di cui all'allegato B della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii. e secondo i modelli pubblicati sul sito [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it);
- Eventuali elaborati grafici e norme a corredo della proposta;
- Richiesta o parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (tale parere deve essere richiesto da parte dell'autorità procedente al U.O. Assetto del Territorio di Regione Liguria e può essere reso prima dell'avvio oppure nell'ambito della procedura);
- Modulo prevenzione della corruzione e trasparenza (L.190/2012), solo per proponenti privati;
- Estremi del pagamento degli oneri dovuti per le spese istruttorie, effettuato tramite "PAGO PA" della Regione Liguria, solo per proponenti privati;
- Studio di incidenza ambientale o screening, richiesto per piani/programmi che interessano direttamente o indirettamente siti Rete Natura 2000.

Se la documentazione risulta completa, il procedimento viene avviato con l'invio delle comunicazioni ai soggetti competenti in materia ambientale, sia interni che esterni a Regione Liguria, e con la pubblicazione della documentazione sul sito regionale ([servizio Procedimenti VAS](#) nella sezione "Procedimenti in corso").

### 2. Consultazione (primi 30 giorni)

Nei primi 30 giorni dall'avvio della procedura, i soggetti competenti esprimono il loro contributo. Per facilitare questa fase, il responsabile del procedimento convoca una conferenza illustrativa con i rappresentanti degli uffici regionali coinvolti.

### 3. Istruttoria e decisione (successivi 60 giorni)

Sulla base dei contributi ricevuti, il responsabile redige una relazione istruttoria che motiva l'assoggettamento o meno del piano a VAS. La relazione viene condivisa con gli altri settori della direzione regionale in una commissione interna. Il procedimento si conclude con una Delibera di Giunta Regionale o un Decreto del Direttore Generale che determina l'assoggettamento o il non assoggettamento a VAS. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 28, comma1, lett a) della L. 108/2021 al quarto comma dell'art.12 del D.lgs 152/2006, il provvedimento non può essere soggetto a prescrizioni. Questo implica che il Rapporto Preliminare debba essere redatto con particolare attenzione, poiché eventuali carenze potrebbero comportare il rinvio alla procedura di VAS.

### 4. Pubblicazione degli esiti

Gli esiti del procedimento vengono resi pubblici e comunicati all'autorità procedente.

## La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il procedimento finalizzato ad esaminare e valutare gli impatti significativi che l'attuazione di un piano o programma può avere sull'ambiente, garantendo che le considerazioni ambientali siano integrate sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.

Il processo di VAS si articola in due fasi principali:

- Fase preliminare di confronto (scoping): questa fase iniziale prevede il dialogo tra l'autorità procedente, l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale per definire l'impostazione del Rapporto Ambientale, individuando i principali impatti da analizzare ed il livello di dettaglio delle analisi.
- Fase di consultazione e valutazione: in questa fase, il Rapporto Ambientale e il piano o programma vengono sottoposti a consultazione pubblica e al parere degli enti competenti in materia ambientale. Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti, l'autorità competente esprime il proprio parere motivato, che guiderà l'eventuale modifica e approvazione del piano o programma.

### La fase preliminare di confronto (scoping) – 45 giorni

La parola "scoping" deriva dall'inglese e significa "definizione del campo di applicazione" o "delimitazione dell'ambito". Nel contesto della Valutazione Ambientale Strategica, lo *scoping* è la fase preliminare del procedimento che ha lo scopo di definire il livello di dettaglio e l'estensione delle analisi da condurre all'interno del rapporto ambientale. Durante questa fase, vengono individuati i principali impatti ambientali potenziali del piano o programma e si stabiliscono i criteri metodologici per la loro valutazione. Lo scoping è fondamentale per garantire che il processo di VAS sia focalizzato sugli aspetti più rilevanti e consenta di evitare analisi superflue o poco pertinenti. Inoltre, questa fase prevede il coinvolgimento degli enti competenti e delle parti interessate, favorendo un confronto preliminare utile per migliorare la qualità complessiva della valutazione ambientale.

### Il Rapporto Preliminare

La fase di *scoping* si basa su un elaborato tecnico propedeutico all'individuazione degli effetti del piano/programma sull'ambiente. Questo elaborato, chiamato Rapporto Preliminare è richiesto dalla procedura prevista dall'art. 8 della L.r. 32/2012.

Il Rapporto Preliminare per la fase di scoping è il documento che raccoglie le informazioni e i dati essenziali per individuare le principali criticità ambientali legate all'attuazione del piano/programma. È il documento che consente all'autorità competente e ai soggetti coinvolti di definire l'impostazione del processo valutativo e di identificare gli aspetti ambientali più rilevanti da analizzare in dettaglio nel successivo Rapporto Ambientale. In particolare, include una descrizione dello schema di piano/programma, il contesto ambientale di riferimento e i principali impatti potenziali da approfondire nel Rapporto Ambientale.

Il Rapporto Preliminare è un documento tecnico istruttorio che deve essere trasmesso dopo la determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.

### Iter e tempi del procedimento

La fase preliminare di confronto segue un iter procedimentale la cui durata prevista dalla L.r. 32/2012 è di 90 giorni, ridotti a **45 giorni** a seguito delle modifiche introdotte al D.lgs 152/2006.

Nei casi di competenza regionale, a seguito della richiesta di avvio da parte dell'autorità procedente, il Servizio Pianificazione Territoriale e Vas di Regione Liguria avvia un procedimento di seguito illustrato.

### 1. Verifica preliminare della documentazione e consultazione (primi 30 giorni)

Il responsabile verifica la competenza e la completezza della documentazione, che deve includere:

- Delibera di adozione del piano/programma o della variante e del relativo Rapporto Preliminare, secondo le disposizioni delle norme di riferimento e coerentemente con l'ordinamento;
- Rapporto Preliminare con i contenuti di cui all'allegato B della L.r. 32/2012 e ss.mm.ii. e secondo i modelli pubblicati sul sito [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it);
- Eventuali elaborati grafici e norme a corredo della proposta.

Il responsabile entra in contatto con l'autorità procedente per individuare e selezionare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Definiti i soggetti da consultare, se la documentazione risulta completa, il responsabile invia la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti competenti, sia interni che esterni a Regione Liguria e pubblica la documentazione sul sito regionale ([servizio Procedimenti VAS](#) nella sezione "Procedimenti in corso").

Nei primi 30 giorni dall'avvio della procedura, i soggetti competenti esprimono il loro contributo. Per facilitare il confronto, il responsabile del procedimento convoca una conferenza istruttoria con l'autorità procedente e i soggetti competenti in materia ambientale.

### 3. Istruttoria e pubblicazione degli esiti (successivi 15 giorni)

Il responsabile condivide il verbale della conferenza istruttoria, raccoglie i contributi dei soggetti competenti e, se opportuno, redige una relazione istruttoria che consenta di comprendere in maniera sintetica e strutturata i punti chiave emersi durante la consultazione.

Il procedimento si conclude con l'invio del verbale, dei contributi pervenuti ed eventualmente della relazione istruttoria all'autorità proponente. La documentazione viene pubblicata sul sito regionale ([servizio Procedimenti VAS](#) nella sezione "Procedimenti in corso").

## La fase di consultazione e valutazione

La fase di valutazione e consultazione è un passaggio fondamentale della valutazione ambientale strategica di un piano o programma con potenziali impatti ambientali. In questa fase, il Rapporto Ambientale e il piano o programma vengono esaminati dagli enti competenti e sottoposti a consultazione pubblica per valutare gli effetti delle scelte di piano, analizzare alternative e individuare azioni volte a ridurre gli impatti negativi. Questo processo assicura trasparenza e consente di integrare le considerazioni ambientali nelle decisioni assunte da piani e programmi.

## Il Rapporto Ambientale

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica si basa su un elaborato tecnico che individua, descrive e valuta gli impatti che l'attuazione di un piano o di un programma potrebbe avere sull'ambiente. Questo elaborato, chiamato Rapporto Ambientale, è richiesto dalla procedura prevista dall'art. 9 della L.r. 32/2012.

Il Rapporto Ambientale è parte integrante del piano/programma ed è il documento che individua tutti gli impatti positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal piano o dal programma, sviluppando delle possibili alternative di miglioramento e tenendo in considerazione le esigenze del territorio. L'obiettivo è garantire che gli impatti sull'ambiente vengano considerati fin dalla fase di elaborazione del piano e prima della sua approvazione. Inoltre, la valutazione strategica promuove l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali e assicura il rispetto dei piani e programmi ambientali nazionali ed europei.

Il Rapporto Ambientale contiene una descrizione del piano/programma e del contesto ambientale e socio-economico in cui agisce, i dati utili per determinare la rilevanza degli effetti ambientali, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Per favorire un'effettiva partecipazione pubblica, il Rapporto Ambientale deve essere accompagnato da una sintesi non tecnica che illustri in modo chiaro e accessibile i suoi contenuti, evitando un linguaggio eccessivamente specialistico

I contenuti del Rapporto Ambientale sono quelli previsti dall'allegato C della L.r. 32/2012.

Per rendere più semplice ed efficace il processo di consultazione e valutazione, tutti i soggetti coinvolti (proponente, autorità procedente, autorità competente) devono avere chiara comprensione della struttura del Rapporto Preliminare: quali temi affrontare, quali informazioni raccogliere, come valutarle e come monitorare gli effetti del piano o del programma. Per questo motivo Regione Liguria mette a disposizione un modello di riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale. Il modello rappresenta un suggerimento per le argomentazioni da includere nel Rapporto Ambientale, ma deve essere integrato con ulteriori elementi che la formazione culturale, l'esperienza professionale e la sensibilità ambientale dell'estensore suggeriranno. Più che una semplice traccia delle argomentazioni essenziali, il modello fornisce una roadmap di base del processo valutativo.

È importante sottolineare, in generale, che le procedure di valutazione ambientale strategica di piani e programmi non si limitano a verificare la conformità normativa o la coerenza con i piani territoriali di settore. Il loro obiettivo principale è una valutazione integrata e partecipata degli impatti significativi che tali strumenti possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in relazione agli obiettivi di sostenibilità.

## Iter e tempi del procedimento

La fase di consultazione e valutazione della VAS (VAS) segue un iter procedimentale la cui durata prevista dalla L.r. 32/2012 è di 150 giorni, ridotti a **90 giorni** a seguito delle modifiche introdotte al D.lgs 152/2006. Nei casi di competenza regionale, il procedimento si conclude con una delibera della Giunta Regionale o un Decreto del Direttore Generale.

Per i Piani Urbanistici Comunali o le varianti a strumenti urbanistici comunali, la VAS si intreccia con il procedimento di approvazione urbanistica. In alcuni casi, come le varianti derivanti da procedure SUAP (L.r.10/2012), l'iter si conclude con un unico atto regionale che comprende sia i profili urbanistici che quelli ambientali.

Nei casi di VAS di competenza regionale, a seguito della richiesta di avvio da parte dell'autorità procedente, il Servizio Pianificazione Territoriale e Vas di Regione Liguria avvia un procedimento di seguito illustrato.

### 1. Verifica preliminare della documentazione

Prima dell'avvio ufficiale della procedura, il responsabile verifica la competenza e la completezza della documentazione, che deve includere:

- Delibera di adozione del piano/programma o della variante e del relativo Rapporto Ambientale, secondo le disposizioni delle norme di riferimento e coerentemente con l'ordinamento;
- Eventuale delibera di decisione sulle osservazioni presentate o attestazione della loro assenza;
- Rapporto Ambientale con i contenuti di cui all'allegato C della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii. e secondo i modelli pubblicati sul sito [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it), comprensivo del Piano di Monitoraggio e della Sintesi non Tecnica
- Eventuali elaborati grafici e norme a corredo del piano/programma o della variante;
- Richiesta o parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (tale parere deve essere richiesto da parte dell'autorità procedente al U.O. Assetto del Territorio di Regione Liguria e può essere reso prima dell'avvio oppure nell'ambito della procedura);
- Modulo prevenzione della corruzione e trasparenza (L.190/2012), solo per proponenti privati;
- Estremi del pagamento degli oneri dovuti per le spese istruttorie, effettuato tramite "PAGO PA" della Regione Liguria, solo per proponenti privati;
- Studio di incidenza ambientale o screening, richiesto per piani/programmi che interessano direttamente o indirettamente siti Rete Natura 2000.

Se la documentazione risulta completa, il procedimento viene avviato con l'avviso di avvio della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'invio delle comunicazioni ai soggetti competenti in materia ambientale, sia interni che esterni a Regione Liguria, e con la pubblicazione della documentazione sul sito regionale ([servizio Procedimenti VAS](#) nella sezione "Procedimenti in corso").

### 2. Consultazione (primi 45 giorni)

Nei primi 45 giorni dall'avvio della procedura, i soggetti competenti esprimono il loro contributo. Per facilitare questa fase, il responsabile del procedimento convoca una conferenza illustrativa con i rappresentanti degli uffici regionali coinvolti. Entro lo stesso termine di 45giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

### 3. Istruttoria e decisione (successivi 45 giorni)

Sulla base della documentazione presentata, dei contributi e delle osservazioni ricevuti, il responsabile redige una relazione istruttoria che motiva il parere VAS. La relazione viene condivisa con gli altri settori della direzione regionale in una commissione interna. Il procedimento si conclude con una Delibera di Giunta Regionale o un Decreto del Direttore Generale che esprime il parere motivato VAS. Il parere motivato che conclude il procedimento ha efficacia vincolate e può esprimere un parere negativo, positivo o positivo con prescrizioni.

### 4. Pubblicazione degli esiti

Gli esiti del procedimento vengono resi pubblici, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web, e vengono comunicati all'autorità procedente.

## Istanza di avvio

Le istanze di avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica di piani e programmi possono essere presentate tramite il servizio Sportello on line. Il servizio online permette la compilazione dell'istanza, allegando i documenti tecnici e amministrativi necessari all'avvio. Le istanze saranno protocollate ed inviate al Servizio Pianificazione Territoriale e VAS della Regione Liguria.

È possibile presentare istanza per l'avvio di:

- Verifica di Assoggettabilità a VAS al link:  
[https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE\\_0111](https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0111)
- Fase preliminare di confronto (scoping) al link:  
[https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE\\_0112](https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0112)
- VAS – fase di consultazione e valutazione al link:  
[https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE\\_0110](https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0110)

L'accesso al servizio Sportello on line è possibile con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE. Per le procedure di VAS o Va, la persona che presenta l'istanza deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità procedente (ad esempio, il Comune). A tal fine, nella sezione "il tuo profilo" è possibile caricare l'autorizzazione, indicando i dati dell'ente per la quale si è stati autorizzati a presentare l'istanza.

## Monitoraggio

Il monitoraggio ambientale è uno strumento essenziale per garantire che i piani e programmi siano attuati in modo sostenibile, monitorando gli impatti ambientali e assicurando che gli obiettivi di sostenibilità siano raggiunti. Il monitoraggio ambientale di piani e programmi, infatti, si pone come obiettivi specifici:

- Controllare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.
- Verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.
- Individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisi e adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio ambientale di piani e programmi è un processo che prevede una fase iniziale di pianificazione del monitoraggio. Pianificare il monitoraggio significa individuare gli indicatori pertinenti agli obiettivi e alle azioni previste dal piano, definire le frequenze, i metodi e i soggetti coinvolti nella raccolta delle informazioni. Il Piano di Monitoraggio è parte integrante del Rapporto Ambientale nella fase di Valutazione Ambientale Strategica di un piano o di un programma.

Con l'approvazione del piano o del programma inizia il monitoraggio vero e proprio che accompagnerà il piano in tutto il suo ciclo vitale. È questa la fase di raccolta dei dati, di analisi e di valutazione dei dati raccolti per identificare tendenze, variazioni e impatti ambientali.

Con una frequenza stabilita nel piano di monitoraggio, devono essere elaborati i Rapporti di Monitoraggio: rapporti periodici che documentano i risultati del monitoraggio e le eventuali azioni correttive. L'art. 18 del D.Lgs 152/2006 prevede che l'autorità procedente trasmetta i Rapporti di Monitoraggio all'Autorità Competente la quale, entro trenta giorni, si esprime sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate.

I Rapporti di Monitoraggio, o una loro sintesi che spieghi le modalità di svolgimento, i risultati e le eventuali misure correttive adottate, devono essere pubblicate sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente in modo che ne sia data adeguata informazione.

L'art. 14 della L.r. 32/2012 prevede che gli esiti del monitoraggio siano condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.

Come stabilito dall'art.34 del d.lgs 152, le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Le strategie nazionale e regionale di sviluppo sostenibile rappresentano la declinazione dell'Agenda 2030 ai competenti livelli territoriali e settoriali e traducono il termine sostenibilità in obiettivi e target da perseguire. Il monitoraggio ambientale si basa, quindi, sulla misurazione del contributo del piano o del programma al raggiungimento di tali obiettivi di sostenibilità. Con le modifiche introdotte nel 2021, il D.Lgs 152/2006 all'art. 18 comma 3 bis prevede, infatti, che l'autorità competente verifichi lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale.

## Il Piano di monitoraggio

L'attività di monitoraggio è una fase che richiede risorse, professionalità e strumenti adeguati che deve essere programmata e definita attentamente.

Lo strumento che descrive in dettaglio le attività di monitoraggio ambientale è il Piano di Monitoraggio Ambientale. Il Piano di Monitoraggio è incluso nel rapporto ambientale (può essere un capitolo, oppure un allegato del Rapporto Ambientale) e risponde ai contenuti previsti nell'allegato.

Gli elementi chiave di un piano di monitoraggio ambientale sono:

1. **Governance:** Identificazione dei soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale, compresi l'autorità procedente, il responsabile del monitoraggio, e altri enti coinvolti nella raccolta dei dati.
2. **Obiettivi e Azioni del Piano/Programma:** Specificazione degli obiettivi e delle azioni che contribuiscono alle strategie di sviluppo sostenibile, sia nazionali che regionali.
3. **Misurazione degli Effetti:** Definizione degli indicatori per misurare lo stato di attuazione del piano e il suo contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Include anche strumenti per la raccolta, archiviazione e elaborazione dei dati, come sistemi informativi e banche dati.
4. **Risorse Necessarie:** Stima delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per svolgere le attività di monitoraggio

È importante che questi contenuti siano presenti non perché essi assolvono un obbligo formale ma perché sostanziano le finalità del monitoraggio. Una corretta articolazione e definizione di questi contenuti è già un punto di riferimento importante, perché consente in primo luogo all'Autorità procedente - ma anche a tutti i soggetti coinvolti - di avere un quadro chiaro del lavoro da svolgere, delle risorse da impegnare e delle lacune, non solo conoscitive, da colmare.

**1. Governance.** Per ogni soggetto coinvolto nelle attività di monitoraggio è utile indicare: ruolo, attività richieste, modalità di svolgimento e tempi. Di seguito si riporta l'elenco dei principali soggetti.

- **Autorità procedente:** la pubblica amministrazione responsabile delle attività di monitoraggio e della trasmissione all'autorità competente dei risultati del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive adottate (rapporto di monitoraggio).
- **Responsabile delle attività di monitoraggio ambientale:** la figura, individuata dall'Autorità procedente, che garantisce il raccordo istituzionale e operativo tra l'Autorità procedente stessa e tutti i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio e che coordina il lavoro di raccolta, elaborazione, gestione dei dati e delle informazioni per la stesura dei rapporti periodici di monitoraggio.
- **Gruppo di lavoro dedicato alle attività di monitoraggio ambientale del piano:** il gruppo di tecnici coinvolto nella raccolta, elaborazione, gestione dei dati e delle informazioni relative all'attuazione del piano/programma e agli effetti ambientali, economici e sociali prodotti; potrebbe coincidere o avere le stesse caratteristiche del gruppo di lavoro che ha elaborato il piano e/o il Rapporto Ambientale VAS. Sarebbe auspicabile che vi fosse continuità o un passaggio di testimone ben programmato tra la fase ex ante e la fase di attuazione, per capitalizzare le conoscenze acquisite in fase ex ante. Il Gruppo di lavoro provvede

all'aggiornamento del Piano di monitoraggio ambientale, qualora necessario, e cura la stesura dei Rapporti periodici di monitoraggio.

- Soggetti coinvolti nella raccolta delle informazioni e dei dati funzionali al popolamento degli indicatori: i soggetti che detengono le informazioni necessarie al popolamento degli indicatori. La lista dei soggetti viene definita sulla base degli indicatori di monitoraggio selezionati. Sia nel caso di Soggetto interno sia di Soggetto esterno all'Amministrazione è auspicabile la sottoscrizione di accordi per l'acquisizione dei dati nel formato e nei tempi concordati. Due aspetti critici nel reperimento dei dati di monitoraggio sono la disponibilità nel tempo del dato e l'utilizzo delle stesse modalità di produzione del dato che ne permettano il confronto nel tempo.
- Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete la verifica, sulla base dello stato di attuazione del piano o programma, degli effetti prodotti e del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 152/2006. In fase di predisposizione del piano o programma, l'Autorità competente, con il parere motivato di VAS, esprime un proprio parere sulla proposta di piano o programma, sul rapporto ambientale e sull'adeguatezza del piano di monitoraggio. Nella fase di attuazione del piano o programma, l'Autorità competente si esprime sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive.

2. Obiettivi e Azioni del Piano/Programma: le Strategie di Sviluppo Sostenibile definiscono il quadro di riferimento per la sostenibilità dei piani e dei programmi. È quindi necessario che il Piano di monitoraggio individui gli obiettivi e le azioni del piano/programma che concorrono agli obiettivi delle strategie nazionale e regionale di sviluppo sostenibile o che potrebbero produrre effetti negativi e che pertanto sono sottoposti a monitoraggio. La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile è stata approvata da Regione Liguria con DGR 60/2021 e costituisce lo strumento base sul quale individuare gli indicatori per il monitoraggio ambientale dei Piani e Programmi; i documenti sono reperibili a questo indirizzo: <https://www.regione.liguria.it/homepage-ambiente/cosa-cerchi/sviluppo-sostenibile/strategia-regionale-sviluppo-sostenibile.html>.

3. Misurazione degli effetti: Per disporre di informazioni oggettive in base alle quali svolgere la valutazione degli effetti del Piano/Programma è necessario definire un set di indicatori che sia in grado di rappresentare lo stato di realizzazione delle azioni individuate dal Piano/Programma (indicatori di processo), di descrivere il contesto ambientale (indicatori di contesto) e di misurare il contributo alla variazione del contesto ambientale dovuto alle azioni del Piano/Programma (indicatori di contributo). Per ogni indicatore è necessario predisporre un metadato, rappresentato da un insieme strutturato di informazioni descrittive dell'indicatore che deve essere considerato parte integrante dello stesso. Le informazioni utili da includere nel metadato dell'indicatore riguardano:

Nome : Nome dell'indicatore

Descrizione Breve descrizione dell'indicatore

Fonte Ente che detiene ed è responsabile dell'indicatore

Unità di misura Unità di misura

Risorsa on-line Informazioni sulle fonti on-line (URL) attraverso le quali l'indicatore può essere ottenuto

Copertura spaziale e disaggregazione Territorio a cui si riferisce l'indicatore e livello di disaggregazione disponibile

Copertura temporale Periodo temporale di disponibilità dell'indicatore

Data di aggiornamento Data dell'ultimo aggiornamento disponibile dell'indicatore

Frequenza di aggiornamento Frequenza con la quale sono registrati gli aggiornamenti dell'indicatore

Tipo di indicatore Specificare il Tipo di indicatore (Indicatore di Processo, Indicatore di Contesto, Indicatore di Contributo)

Valore obiettivo Fornisce i valori obiettivo (target) da raggiungere fissati dalle Strategie nazionale e regionali o dall'Agenda 2030. Il valore obiettivo può fare riferimento anche a valori soglia fissati per legge o a indicazioni fornite da altri strumenti. È inoltre possibile fissare valori obiettivo caso per caso in funzione della tipologia di azione e di Piano o Programma.

Formato Estensione del file con cui viene acquisito l'indicatore (es: PDF, JPG, XLS, ecc.)

Tipologia di rappresentazione Tipologia di rappresentazione dell'indicatore (Tabellare, Grafica, Cartografica)

Responsabile dell'indicatore e del metadato: Nome, telefono, mail, PEC del responsabile del dato e del metadato

Codice identificativo Codice identificativo dell'indicatore

La selezione degli indicatori di contesto, processo e contributo deve essere effettuata seguendo tre criteri fondamentali:

- popolabilità;
- efficacia nel rappresentare il contesto ambientale e socio-economico;
- efficacia nel rappresentare le trasformazioni in atto in un territorio ed i relativi effetti positivi e negativi.

Gli indicatori di processo sono gli indicatori che descrivono ciò che è stato realizzato su un territorio e sono la prima tipologia di indicatori da definire; la selezione degli indicatori di processo è strettamente collegata alle azioni/interventi che il Piano/Programma intende realizzare.

La selezione degli indicatori di contesto è strettamente collegata all'obiettivo di sostenibilità considerato per il quale si ipotizza che l'azione di piano generi un effetto. Pertanto, è necessario avere uno schema di riferimento che metta in relazione gli obiettivi delle Strategie di Sviluppo Sostenibile a cui concorrono le azioni (sia in termini positivi sia negativi) e selezionare indicatori di contesto in grado di rappresentare in modo efficace l'obiettivo di sviluppo sostenibile.

L'indicatore di contributo misura l'effetto delle Azioni del Piano/Programma rispetto al contesto ambientale e rappresenta quanto le azioni del Piano/Programma contribuiscono, positivamente o negativamente, al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. La definizione degli indicatori di contributo è probabilmente la parte più complessa nell'impostazione del monitoraggio VAS, in quanto necessita dell'identificazione delle relazioni causali tra gli obiettivi e le azioni. Solo la corretta identificazione di tali relazioni permette di cogliere quanta parte del cambiamento che si sostanzia nella variazione dell'indicatore di contesto, nel tempo, è effettivamente attribuibile alle azioni di Piano/Programma.

Il contributo può essere rappresentato, a livello macro, come la variazione dell'indicatore di contesto. Qualora siano disponibili informazioni di dettaglio sulle azioni ed un chiaro e condiviso modello di calcolo, è possibile calcolare il contributo specifico della singola azione. Tale seconda opzione richiede un impegno significativo che va attentamente valutato.

4. **Informazione sulle attività del monitoraggio ambientale.** È importante stabilire già nel Piano di Monitoraggio quali modalità adottare per rendere pubblici gli esiti del monitoraggio attraverso:

- informazione istituzionale sul sito web del Comune
- Informazione rivolta a soggetti tecnici
- Informazione e comunicazione rivolta ad un pubblico non esperto

5. **Risorse Necessarie.** L'individuazione delle risorse già in fase di pianificazione del monitoraggio è indispensabile per attivare risorse umane e strumentali senza le quali, oggettivamente, il monitoraggio non potrebbe essere svolto. È utile quindi definire nel Piano di Monitoraggio:

- le Risorse umane (interne ed esterne) necessarie alla predisposizione del PMA, dei rapporti periodici di monitoraggio, di documenti e prodotti per la comunicazione e divulgazione degli esiti del monitoraggio
- le Risorse umane e strumentali necessarie per le attività di raccolta, archiviazione, elaborazione delle informazioni e dei dati di monitoraggio
- le Risorse finanziarie, ovvero una stima dei costi.

## Il rapporto di monitoraggio

I rapporti di monitoraggio sono finalizzati a documentare, nel tempo e con la periodicità definita nel Piano di Monitoraggio, gli effetti ambientali, positivi e negativi, che si sono manifestati a seguito dell'attuazione delle diverse azioni del Piano/Programma sottoposto a VAS.

Gli elementi chiave di un Rapporto di Monitoraggio sono:

1. Sintesi degli obiettivi e delle Azioni del Piano/Programma che producono effetti (positivi e/o negativi) sul contesto ambientale economico e sociale. Questo capitolo deve fornire una sintesi degli obiettivi e delle Azioni del Piano, che rappresenti con chiarezza e con sufficiente dettaglio le attività che possono avere interferenze dirette con le principali matrici ambientali e socio-economiche che ricadono nel perimetro della disciplina urbanistica. Nel caso del PUC si tratta, nella maggior parte dei casi, di attività che producono una trasformazione fisica del territorio, siano esse attività destinate alla residenza (riqualificazione di edifici o realizzazione di nuovi edifici residenziali) o ai servizi per la comunità (scuole, ospedali, aree verdi, ecc.), al terziario (uffici, negozi, strutture ricettive, ecc.), ad aree produttive o infrastrutture di varia natura (strade, infrastrutture idriche, fognarie, energetiche, telematiche, ecc.).
2. Evoluzione del contesto ambientale in cui opera il Piano in relazione, laddove possibile, alla più generale evoluzione del contesto socio-economico: L'aggiornamento del contesto ambientale in cui opera il Piano deve fornire un quadro complessivo dello stato socio-economico e ambientale del territorio regolato dal Piano, in termini eminentemente quantitativi e mediante indici e indicatori che possano favorire un'interpretazione oggettiva

dei fenomeni. A tal fine, i fenomeni da analizzare e i dati e i metodi utilizzati per svolgere le analisi devono essere selezionati con grande attenzione, favorendo la sintesi e la pertinenza dell'analisi rispetto al raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati.

3. Stato di attuazione del Piano/Programma. La conoscenza dello stato di attuazione del Piano rappresenta la preconditione per poter procedere alla valutazione degli effetti ambientali del Piano. Se l'azione di Piano non è stata attuata, i suoi effetti potenziali, positivi o negativi, restano nel campo delle stime e delle ipotesi formulate ex ante. Se il Piano non si sta attuando secondo le previsioni, vanno ricercati i fattori ostativi che ne hanno rallentato o impedito l'attuazione, formulate soluzioni praticabili per rimuovere gli ostacoli, elaborate eventuali azioni integrative o alternative, quando quelle ipotizzate originariamente dovessero rivelarsi impraticabili.
4. Eventuali criticità riscontrate nella raccolta delle informazioni e dei dati: A prescindere dallo stato di avanzamento del Piano/Programma, potrebbero manifestarsi, nel corso delle attività di monitoraggio ambientale, specifiche criticità nella raccolta delle informazioni e dei dati per il popolamento degli indicatori. Esse dovrebbero essere risolte integrando o modificando le modalità di raccolta o la fonte, o intervenendo sul set di indicatori con opportune revisioni. La segnalazione di eventuali criticità o lacune informative è indispensabile per garantire la trasparenza del processo e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nella raccolta di dati e informazioni ai quali siano imputabili tali problemi.
5. Analisi e valutazione degli effetti ambientali delle Azioni del Piano/Programma : Il corretto e costante popolamento degli indicatori di processo, contesto e contributo è dunque di fondamentale importanza per poter rilevare gli effetti e i risultati ambientali, economici e sociali generati dall'attuazione del Piano/Programma ma i modelli, gli strumenti e le tecniche utilizzati per analizzarli forniscono prospettive di interpretazione diverse di uno stesso indicatore e vanno scelti con razionalità e consapevolezza.
6. Grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano/Programma: Fornire una sintesi degli esiti delle analisi e valutazioni effettuate e del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi ambientali del Piano/Programma è un aspetto importante da affrontare nel rapporto di monitoraggio, che può avere lo stesso valore della Sintesi non Tecnica associata al Rapporto Ambientale. I risultati raggiunti (o mancati) devono essere espressi in modo oggettivo, esplicito e comprensibile anche per un pubblico non esperto.
7. Suggerimenti, raccomandazioni ed individuazione di eventuali misure correttive : La raccolta di dati e informazioni e la loro analisi e valutazione hanno lo scopo, oltre che di tenere traccia di ciò che accade, anche di allertare i responsabili dell'attuazione del Piano/Programma di eventuali criticità registrate, per fornire suggerimenti e raccomandazioni utili a risolvere in tempi brevi, laddove possibile, e ad evitare che esse si ripresentino, o per supportare mediante le conoscenze disponibili, o tramite eventuali approfondimenti tematici che si rendessero necessari, i tecnici e i decisori politici nell'eventuale elaborazione di modifiche del Piano/Programma. Sulla base degli esiti delle analisi e valutazioni effettuate, saranno fornite le motivazioni che rendono necessaria l'elaborazione e l'adozione di eventuali misure correttive al Piano/Programma (variante) e le indicazioni per far sì che tali misure siano efficaci, con particolare riguardo agli effetti ambientali.

## Banca dati dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica

Dal sito istituzionale di Regione Liguria si può accedere alla banca dati che contiene le informazioni relative ai procedimenti sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità (VA) e di valutazione ambientale strategica (VAS): <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VAS>

La banca dati consente, dal menu a sinistra, la consultazione dei procedimenti in corso di istruttoria e dei procedimenti conclusi con i relativi atti. L'accesso alla consultazione della banca dati è libero e consultabile da chiunque.

La banca dati contiene le informazioni relative ai procedimenti sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità (VA) e di valutazione ambientale strategica (VAS). Per ciascun procedimento [...]

I **procedimenti** di VAS e Verifica di Assoggettabilità **conclusi** possono essere consultati effettuando dei filtri sui dati di interesse (tipo di procedimento, provincia, comune, data e numero dell'atto conclusivo del procedimento). Dopo aver applicato i filtri, il sistema presenta la lista dei procedimenti che rispondono ai criteri impostati; cliccando sul numero pratica (evidenziato in blu), si può accedere ai dati di dettaglio e scaricare il provvedimento conclusivo, cliccando sull'icona "documenti", si può accedere alla documentazione tecnica. Fanno parte dei procedimenti conclusi anche quelli archiviati perché inattivi, ovvero quei procedimenti che sono stati avviati da più di 5 anni e per i quali si è conclusa la fase preliminare di confronto (scoping) senza una successiva fase di valutazione.

I **procedimenti** di VAS e Verifica di Assoggettabilità **in corso** di svolgimento sono visualizzati in forma di elenco; per ogni procedimento, individuato con un numero pratica, sono poste in evidenza la data di avvio e la fase del procedimento, la persona di contatto ed è possibile accedere alla documentazione tecnica. A seconda della numerosità dei procedimenti, l'elenco può essere rappresentato su più pagine.

La sezione "consultazioni" contiene i procedimenti in fase di consultazione relativi a piani o programmi di livello sovregionale o di altre regioni, visualizzati in forma di elenco; per ogni procedimento, individuato con un numero pratica, sono poste in evidenza lo stato, la data di avvio, la persona di contatto ed è possibile accedere alla documentazione tecnica. A seconda della numerosità dei procedimenti, l'elenco può essere rappresentato su più pagine.

Nella colonna a destra della pagina iniziale sono presenti le ulteriori sezioni:

- Informazioni
- Normative: con l'indicazione della normativa europea, nazionale, regionale di riferimento
- Documenti: che contiene la modulistica, i modelli di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Preliminare e del Rapporto Ambientale, le linee guida e le indicazioni per le osservazioni
- Contatti